

Comune di CORNELIANO D'ALBA

Provincia di CUNEO

REGIONE PIEMONTE

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	14	Dispersione delle ceneri
	CAPO II - CREMAZIONE	15	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16	Consegna ed affidamento delle ceneri
4	Identità delle ceneri	17	Conservazione dell'urna
5	Feretri per la cremazione	18	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
6	Cremazione per insufficienza di sepolture		CAPO V – NORME FINALI
7	Crematori	19	Tutela dei dati personali
8	Caratteristiche dell'urna cineraria	20	Leggi ed atti regolamentari
9	Destinazione delle ceneri	21	Abrogazione di precedenti disposizioni
10	Affidamento e dispersione delle ceneri	22	Pubblicità del regolamento
11	Iscrizione ad associazione	23	Rinvio dinamico
12	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	24	Vigilanza – Sanzioni
13	Targa con generalità defunti cremati	25	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente;
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, il quale la rilascia acquisito un certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo una delle seguenti modalità:

2.1) disposizione testamentaria del defunto , tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2.2) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tale volontà deve risultare da atto scritto, proveniente dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74, 75, 76, 77, del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tale volontà deve provenire da parte di questi ultimi, che la manifestano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di decesso;

2.3.) per coloro i quali, al momento della morte, risulti l'iscrizione (certificata dal Rappresentante Legale dell'Ente) ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma prevale rispetto al parere dei familiari.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, di cui all'allegato A del presente Regolamento.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 4 – Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori.

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

2. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.n.285/1990 è limitata alle operazioni di cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Nei casi non previsti dal 2° comma del presente articolo il servizio è da intendersi a pagamento

Art. 8 – Caratteristiche dell’urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere destinate in forma indivisa:

a) alla tumulazione in tombe di famiglia o in loculi con preesistente feretro all'interno dei cimiteri o in ossari posti all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano contenute in urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili;

b) all'interramento all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva dalla Giunta Comunale;

c) alla dispersione;

d) all'affidamento per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente per territorio.

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria . In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74 -75 – 76 - 77 del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi ultimi .

2. La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, al Sindaco del Comune ove avverrà la custodia o la dispersione delle ceneri, il quale curerà il rilascio della relativa autorizzazione .

Art. 11 – Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero comunale un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto.

2. L'onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto residente. Qualora questi ultimi siano indigenti segnalati con richiesta documentata dai Servizi Sociali l'onere è a carico del Comune.

CAPO III

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

La domanda per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, in presenza di volontà del defunto, deve essere inoltrata al Sindaco del Comune di decesso o di residenza, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficiale dello Stato Civile, dalla persona autorizzata ad eseguire la dispersione.

La domanda e la relativa autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

La volontà del defunto a disperdere le proprie ceneri deve emergere chiaramente da:

- disposizione testamentaria o dichiarazione autografa resa in vita dal defunto;
 - dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione per la cremazione;
 - dichiarazione verbale resa in vita dal defunto, comprovata mediante dichiarazione resa dal coniuge e, in difetto di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
-

La dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:

a) in aree pubbliche appositamente predisposte;

b) nel cinerario denominato “Giardino della Rimembranza” sito nel Cimitero Comunale: zona “Cimitero vecchio” particelle n° 51 e n° 52;

c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all’aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Qualora il defunto non abbia indicato la persona incaricata alla dispersione, la volontà del defunto è eseguita: dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

Nel caso in cui la persona indicata in vita dal defunto o avente titolo ad eseguire la dispersione non fosse disponibile o in grado di provvedervi, il coniuge e gli altri familiari aventi diritto possono individuare la persona autorizzata a procedere alla dispersione.

4. L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata, dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o del comune di residenza, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l’abbandono dell’urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.

6. L’incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

9. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l’installazione di oggetti o manufatti.

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO IV

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e di quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda, in bollo, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune nel quale l'affidatario deve rendere le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione Comunale;
2. indicazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri e dati anagrafici della persona alla quale sarà consegnata l'urna sigillata;
3. dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
4. dichiarazione di conoscenza:
 - a) dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata con l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - b) delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;
 - c) dell'obbligo di informare l'ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;
 - d) del divieto dell'affidamento, anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non con specifica autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna;
 - e) della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui l'affidatario non intenda più conservare l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'Ufficiale di stato Civile, dopo aver verificato l'istanza, rilascia in bollo, l'autorizzazione per l'affidamento nella quale devono essere riportati:

1. le generalità del defunto
2. le generalità dell'affidatario (completo di residenza e luogo di conservazione)
3. il richiamo all'impegno assunto nell'istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte le prescrizioni previste nel presente regolamento
4. i destinatari del provvedimento: affidatario, il gestore dell'impianto di cremazione (o il custode del cimitero che ha in custodia l'urna), il Comune interessato.

L'affidatario, al momento della consegna dell'urna, dovrà sottoscrivere apposito verbale, copia del quale verrà trasmesso al Comune .

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del Comune di Corneliano d'Alba; pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro Comune, dovrà richiedere a quest'ultimo un nuovo atto di affidamento.

Art. 17 – Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Personale appositamente incaricato dal Comune può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 18 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso di morte dell'affidatario o nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

Art. 19 – Tariffe

1. Per la dispersione esterna o interna al cimitero, l'affidamento familiare delle ceneri , lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare sono dovute tariffe la cui misura è stabilita, entro il limite massimo consentito dalla Legge, dalla Giunta Comunale.

CAPO V**NORME FINALI****Art. 20 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 21 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 22 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 23 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale.

Art. 24 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
-

Art. 25 – Vigilanza - Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione al disposto dell'art.6, comma 3 della L.R. 31/10/2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO "A"

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Al signor Sindaco del Comune di Corneliano d'Alba

...I... sottoscritto
nella sua qualità di
.....

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione della salma di
nato ail in vita residente a in
via deceduto a il

La volontà della cremazione risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto
- b) volontà del coniuge
- c) volontà del parente più prossimo
- d) volontà dei parenti più prossimi, in numero di
- e) volontà del defunto per iscrizione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione.

Allega alla presente istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta:

1) certificato medico la cui sottoscrizione è autenticata dal coordinatore sanitario, da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato,
oppure

— nulla osta dell'Autorità giudiziaria rilasciato da
in data al n.

2) atti e documenti attestanti la volontà di cremazione, così descritti:

.....
.....

D I C H I A R A

che l'urna/le ceneri contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione avrà/avranno la seguente destinazione finale:

- ☐ tumulazione nel cimitero di nel sepolcro privato costituito da:
- ☐ loculo n: ☐
- ☐ dispersione nel cinerario comune nel cimitero di
- ☐ affidamento dell'urna al familiare sig. in qualità di affidatario

Corneliano d'Alba , li

IL RICHIEDENTE

.